

INFORMATIVA IMU 2013

Con Decreto-Legge del 21.05.2013 n. 54 **il versamento della prima rata IMU E' SOSPESO** per:

- l'abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari, alloggi IACP e alloggi assimilati agli IACP;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Nel caso in cui la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare non sia effettuata entro il 31 agosto 2013, il versamento della prima rata per l'abitazione principale e relative pertinenze è fissato al 16 settembre 2013.

Quali soggetti interessa	Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; l'assegnatario della casa coniugale; il concessionario ed il locatario finanziario di beni immobili.
Quali immobili riguarda	Terreni, aree fabbricabili e fabbricati (anche rurali), a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ALIQUOTE

Abitazione principale	0,50% Non è più prevista dalla norma statale la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'immobile concesso in comodato gratuito. Inoltre l'abitazione principale deve essere composta di un'unica unità immobiliare: dunque in presenza di due unità autonomamente accatastate, l'abitazione principale può essere solo una delle due.
Fabbricati rurali strumentali	0,20% (immobili accatastati in categoria D10) - SOSPESA FINO AL 16.09.2013
Altri tipi di immobili	0,80% (secondo abitazioni, abitazioni concesse in comodato gratuito, abitazioni locate, fabbricati rurali non abitazioni principale e non D10, aree edificabili, fabbricati industriali, uffici, negozi, studi professionali ...)
DETRAZIONE (abitazione principale e pertinenze)	200,00 € (rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione). maggiorazione di 50,00 € per ogni figlio residente anagraficamente nell'abitazione del possessore, di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo aggiuntivo di 400,00 € (8 figli).
Cosa si intende per abitazione principale e pertinenze	Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
Qual è la base imponibile	Fabbricati: la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% viene moltiplicata per: 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5. 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5). 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1. Area edificabile: valore venale dell'area in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Termini di versamento	1^ rata pari al 50% entro il 17/06/2013. 2^ rata pari al 50% entro il 17/12/2013.
Modalità di pagamento	Con modello F24 O CCP n. 1008857615, intestato a: PAGAMENTO IMU. Il versamento minimo previsto è di 12,00 € annui. Codici tributo: 3912 - IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e pertinenze COMUNE. 3916 - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili COMUNE. 3918 - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE. 3925 - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati STATO (per fabbr. cat. D) 3930 - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati INCREMENTO COMUNE (cat. D)

